

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **PREZIOSI**
indi del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli » (976) (D'iniziativa dei deputati Felici ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 295, 296
BARTOLOMEI 296
MURMURA, relatore 295

Discussione e approvazione:

« Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo » (977) (D'iniziativa dei deputati Cervone ed altri; Cesaroni ed altri; Vassalli e Querci; Mammi; Simonacci) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 296, 297
BARTOLOMEI 297
MURMURA, relatore 296

Discussione e approvazione:

« Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermini di Follonica, in provincia di Grosseto » (997) (D'iniziativa del deputato Piccinelli) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 297, 298
BARTOLOMEI 298
FABIANI 297, 298
FERRI 297
MURMURA, relatore 297, 298

Discussione e rinvio:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (1054):

PRESIDENTE 288, 291, 292, 293, 294, 295
BISORI 291, 292, 293
DEL NERO 291, 292, 293
FABIANI 290, 294, 295

GIANQUINTO	Pag. 295
MURMURA	293, 294
PALUMBO	292
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	290
	291, 292, 293, 294, 295
SCHIAVONE, relatore	288, 290, 291, 293, 294

Discussione e approvazione:

« Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate » (1055) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	276, 280, 284
CALEFFI	278, 279
EVANGELISTI, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	284
FABIANI	279, 280, 283
GIANQUINTO	278, 279, 280, 283
PALUMBO	282
PENNACCHIO, relatore	280, 282, 283

Discussione e rinvio:

« Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli » (1128) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore	298, 299
FABIANI	299
GIANQUINTO	299
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	299

Discussione e approvazione:

« Interventi in favore del teatro di prosa » (1131) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	285, 287, 288
EVANGELISTI, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	288
FABIANI	286, 287
GIANQUINTO	287
DEL NERO, f.f. relatore	285, 287

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bissori, Caleffi, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Li Causi, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Perna, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tesauo, Turchi, Venanzi e Vignola.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Righetti è sostituito dal senatore Ferri.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Pucci e per il turismo e lo spettacolo Evangelisti.

MURMURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate » (1055) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHIO, relatore. Onorevoli colleghi, più insistente, negli ultimi tempi, si è fatto l'appello dei tredici enti lirici per sanare le situazioni deficitarie dei propri bilanci. La legge 14 agosto 1967, n. 800, infatti, non solo non ha risolto i problemi di ristrutturazione, ma ha lasciato insoluti i grandi problemi finanziari connessi con le onerose gestioni che caratterizzano il teatro lirico. Ed il nodo non poteva non venire al pettine, come l'esperienza sta dimostrando.

Con la ricordata legge lo Stato, riconoscendo il valore dell'educazione artistico-musicale, aveva previsto un intervento finanziario pari a lire 12 miliardi all'anno. E tuttavia sin da allora era possibile rilevare che la misura di tale intervento avrebbe a mala pena sanato gli squilibri determinati dalle passività dei precedenti bilanci ed avrebbe costituito un concorso manifestamente inadeguato rispetto alle spese di gestione.

Dalla data di quel provvedimento la situazione si è vieppiù aggravata, sia perchè le relative amministrazioni hanno cercato di portare avanti i loro programmi adeguandoli alle nuove esigenze, sia perchè — nel frattempo — il personale ha rivendicato ed ottenuto nuovi trattamenti economico-normativi, che hanno comportato una sensibile lievitazione della spesa.

Secondo calcoli degni di fede, l'onere per il personale già all'epoca dell'approvazione

della legge ascendeva a circa 14 miliardi, cifra che nel 1968 ha raggiunto il limite di 16 miliardi e 700 milioni. Per il 1969 si calcola che il disavanzo raggiunga i 10 miliardi complessivamente.

Non si tratta di fenomeno nuovo per lo spettacolo lirico, che, come è noto, non dispone di un pubblico di massa e nelle sue lontane origini si è sempre sostenuto attraverso l'intervento del principe, ovvero per l'iniziativa di mecenati, che provvedevano a sovvenzionarlo.

Il problema, pertanto, esiste e va affrontato, innanzitutto, vincendo un certo disinteresse del pubblico per tale tipo di spettacolo a base culturale. Ciò potrebbe conseguirsi, come è stato rilevato nel dibattito svolto alla Camera dei deputati, con l'incentivazione dell'insegnamento musicale nella scuola. Secondo un'indagine della RAI, su cento giovani dell'età di 25 anni, 73 non hanno mai messo piede in un teatro; e degli altri 27, soltanto 15 si sono dichiarati appassionati dell'arte lirica. Secondo un'altra indagine, attuata dal giornale « Il Corriere della sera », gli spettatori abituali del teatro lirico sono, sì e no, 400.000 su 55 milioni di italiani; quelli occasionali, circa 500.000. I dati statistici ufficiali ricavati dalla SIAE registrano nel 1968 una vendita di un milione e 200.000 biglietti; sicchè gli incassi, a seconda dei vari teatri lirici e della loro tradizionale importanza, finiscono col coprire da un massimo del 25 per cento ad un minimo del 7 per cento delle spese.

I rimedi dei quali si discute con buona volontà, e che in qualche parte sono stati già applicati, non consentono per il momento di esprimere valutazioni. Si critica — a ragione — la legge n. 800, sopraccitata, innanzitutto per l'eccesso di burocratizzazione che essa in sede applicativa rivela, ma si aggiunge che alcune innovazioni, indubbiamente positive, contenute nella legge, non hanno ricevuto mai applicazione. Alludo, per esempio, all'attuazione di quell'Ufficio di collocamento per gli artisti lirici, che avrebbe dovuto — nel proposito del Parlamento — estirpare la malerba dell'intermediazione, che invece intossica ancora il libero rapporto di lavoro, facendone, con le sue pesanti

tangenti, aumentare i costi. Si è anche molto discusso, e convenuto, sull'utilità di far entrare in funzione il Comitato di coordinamento fra i tredici enti lirici, il quale avrebbe consentito di programmare la produzione su piano nazionale, realizzando pochi allestimenti scenici, che i teatri si sarebbero dovuti scambiare, evitando anche talune avvilenti forme di concorrenza per accaparrarsi, con vertiginosi rialzi di offerta, i cantanti di maggiore prestigio.

Ho accennato, peraltro, ad alcuni rimedi pratici. Questi sono stati tentati, con qualche apprezzabile, anche se insufficiente, risultato. Parlo del tentativo di allargare la base popolare del pubblico del teatro lirico affrancandolo dal tradizionale legame con alcune classi sociali. Così è stato abolito l'obbligo dello *smoking* alle rappresentazioni; sono state praticate vantaggiose forme di abbonamento, specie per gli studenti; è stato accordato l'accesso alle prove generali; si è provveduto al rinnovo del repertorio, sia per quanto riguarda la regia, che le scene. Basti ricordare, per esempio, che alcuni registi cinematografici e del teatro di prosa si sono cimentati anche in campo lirico: ricordiamo in proposito Luchino Visconti, Eduardo De Filippo, Mauro Bolognini e Franco Zeffirelli. E così, per quanto riguarda le scene, che sono state in alcune occasioni allestite da Renato Guttuso, Giacomo Manzù e Giorgio De Chirico. Ciò per dilatare la base del pubblico e degli incassi e per favorire quello che è lo scopo fondamentale della legge, cioè l'educazione musicale. Il che significa che la situazione non è del tutto deludente e negativa, e che, approfondendo con impegno e passione il tema, si possono realizzare i mezzi con cui far concorrere gli stessi teatri lirici in modo più congruo alle spese.

Accanto a tali sforzi, che debbono proseguire e puntare a risultati che possono diventare soddisfacenti, non può mancare l'ulteriore solidarietà finanziaria dello Stato per un fatto che resta eminentemente culturale e che serve a far crescere il livello dell'educazione artistica e musicale della società italiana.

Mentre pertanto ritengo che il Governo e il Parlamento debbano approfondire e riesa-

minare la legge n. 800 più volte citata, per un'opportuna ed anche organica revisione, alla luce dell'esperienza dei due anni dalla sua entrata in vigore, ciò che appare più urgente e indilazionabile in questo momento è la regolarizzazione della situazione amministrativo-contabile degli enti: si deve infatti provvedere al risanamento del loro disavanzo, che ammonta, a tutto il 31 dicembre 1968, a lire 14.345.288.055, secondo le risultanze dell'indagine congiunta del Ministero del tesoro e di quello del turismo e dello spettacolo.

In verità il disegno di legge proposto dal Governo originariamente prevedeva, oltre al contributo ordinario di 12 miliardi, un finanziamento aggiuntivo per il 1969 di altri 4 miliardi, in considerazione del *deficit* ormai accertato nelle precedenti gestioni e dell'attività artistica programmata per il 1969. Però la 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, anche in relazione al ritardo con cui è stato discusso il disegno di legge ed in previsione del tempo necessario per l'esame da parte del Senato, ha introdotto una modifica: infatti con l'articolo 3 ha ritenuto di aumentare, in modo permanente, di 4 miliardi annui il fondo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800; cioè non ha inteso sanare soltanto il *deficit* di gestione maturato al 1969 ma ha voluto, accertato ormai un *deficit* cronico permanente, istituzionalizzare il contributo statale portandolo da 12 a 16 miliardi; sicchè, a partire dal 1969, opererà una sovvenzione non più di 12, ma di 16 miliardi di lire.

È appena il caso di ricordare che le masse stabili degli enti lirici sono in stato di viva preoccupazione e agitazione, perchè rischiano (se il rischio non si è già tramutato in evento) di non percepire regolarmente le normali retribuzioni. Si tratta complessivamente di 8.500 persone (a Verona 1.354, a Milano 940, a Roma 805, a Venezia circa 650). Vorrei precisare che le spese per il personale hanno subito due successivi aumenti per effetto della contrattazione sindacale degli ultimi anni.

Quindi, stante l'urgenza del provvedimento e per tutti i motivi su esposti, considerato anche che all'unanimità la nostra Commis-

sione ha già chiesto e ottenuto l'assegnazione del provvedimento (già assegnato in sede referente) in sede deliberante, io ritengo — salvo le considerazioni sulla legge numero 800, ripetutamente citata, per la quale si rende necessaria una revisione *ab imis* — che il disegno di legge meriti l'approvazione, possibilmente col consenso di tutti i Gruppi.

C A L E F F I . Molto brevemente, onorevole Presidente, vorrei osservare che gli attacchi alla legge 14 agosto 1967, n. 800, oggi sono molto facili; prima di tutto perchè essa ha avuto una sperimentazione relativamente breve e poi perchè è stata chiamata ad operare nel deserto che c'era prima; cioè in precedenza non v'era alcuna norma in materia. E questo avrei tanto desiderato che il relatore lo dicesse.

La legge n. 800 — inoltre — è stata imposta e approvata in un momento in cui l'onere delle spese degli enti lirici non era ancora quello che è oggi: anche questo mi pare doveroso dirlo.

G I A N Q U I N T O . Però avevate detto che con quella legge si risolvevano tutti i problemi.

C A L E F F I . Mi permetta di terminare il mio discorso. È stato detto quello che è stato detto. Allora sembrava che il provvedimento potesse risolvere tutti i problemi.

Il relatore ha anche ricordato che per due volte in questi anni ci sono stati dei miglioramenti retributivi alle masse che certamente hanno portato aggravii notevoli, non certo prevedibili quando è stata presentata, discussa e approvata quella legge.

Oggi ci accorgiamo che la legge n. 800 ha dei difetti: in effetti, la sperimentazione ha rivelato degli scompensi, che però non sono dovuti solo alla formulazione della legge, ma anche ad una certa prassi concorrenziale degli enti lirici che ha aggravato la situazione: la prassi, appunto, degli allestimenti *ex novo* per opere di repertorio, che possono essere rappresentate degnamente anche con allestimenti dell'anno prima o di due anni prima; delle scritture di registi costosissimi; dell'accaparramento dei cantanti più prestigiosi

a suon di milioni, per sottrarli agli altri enti.

Tra i vari difetti della legge sopracitata, non ultimo è quello, già ricordato dal relatore, concernente il funzionamento dell'Ufficio di collocamento, per cui un grande concertista, o un grande cantante, vien messo al livello degli artisti meno noti per quanto riguarda l'ingaggio.

Ora, per farla breve...

G I A N Q U I N T O . Sta facendo il difensore d'ufficio della legge.....

C A L E F F I . Difendo la legge n. 800 perchè la conosco bene e ne ho seguito la sperimentazione. Solo per questo.

La conclusione del mio discorso è che il provvedimento in discussione dev'essere approvato. Però, pregherei i colleghi della Commissione che, nell'approvarlo, sottoscrivessero e consentissero l'inserimento a verbale di una viva raccomandazione agli enti lirici di contenere le proprie spese entro i limiti consentiti dall'attivo finanziario, rappresentato, sia dalle entrate, sia dai contributi dello Stato e degli enti locali. L'Ente regione, quando sarà realizzato, farà quel che farà; oggi, però, che non è ancora dovunque operante, ed ovviamente non si può conoscere la regolazione che le diverse Regioni daranno a questa attività, credo che sarà opportuno da parte nostra rivolgere agli enti lirici una raccomandazione accchè contengano le spese entro i limiti dei propri cespiti finanziari, al fine di assecondare al massimo l'impegno che il Governo e il Parlamento pongono nell'opera di risanamento del settore.

F A B I A N I . Debbo dire che vi sono esigenze che corrispondono alle aspettative delle masse e che quindi non si può respingere il disegno di legge in discussione: ma questa è l'unica ragione per cui il provvedimento può essere approvato.

Esso infatti è un esempio di come non si dovrebbe amministrare. Si ritorna praticamente, con questo disegno di legge, alla prassi preesistente alla legge n. 800 del 1967 seguendo la quale siamo andati avanti per

molti anni, nonostante proteste, richieste, inviti e solleciti agli organi di Governo. Invero, noi avvertimmo, quando si discusse la legge n. 800, che saremmo ricaduti nella stessa prassi che volevamo eliminare. Quando si discusse la legge n. 800, non è vero che non se ne siano vedute le deficienze e non si fossero denunciate. Era molto facile capire come quella legge non soddisfacesse le esigenze di una ristrutturazione e di una sistemazione finanziaria degli enti lirici. Si sapeva soprattutto che il provvedimento era finanziariamente insufficiente e che saremmo dovuti ritornare presto sul problema. Anzi, noi di parte comunista insistemmo molto e riuscimmo anche ad introdurre nel disegno di legge un emendamento che prevedeva la revisione dello stanziamento ogni due anni: invero, nello stesso momento in cui si approvava quel disegno lo stanziamento era già insufficiente e non poteva sanare la situazione.

Ora si dice che fra gli enti non v'è stata collaborazione, come voleva la legge; si dice anche che non si è abolito il sistema di intermediazione fra impresari ed artisti. Ma questo noi l'abbiamo detto quando si è discussa la legge n. 800. Noi eravamo contro la permanenza dell'impresariato privato nel teatro lirico, che è finanziato dallo Stato; e per quanto riguarda l'Ufficio di collocamento noi ben sapevamo che, organizzandolo a quel modo, non si sarebbe ottenuto niente.

Quindi, tutte le deficienze che si sono manifestate dopo l'entrata in vigore della legge non erano imprevedute, perchè, quando abbiamo discusso il provvedimento, noi ne abbiamo denunciato i difetti; e abbiamo detto che quella normativa non avrebbe potuto servire a risolvere neanche per un breve periodo di tempo i problemi degli enti lirici, che oggi si sono ancora aggravati, anche perchè il teatro ha bisogno di una ristrutturazione radicale. I vecchi sistemi, infatti, non possono più rispondere alle esigenze moderne. Si dice che la gente non va più a teatro: ma non ci va perchè il teatro, così come funziona oggi, è in arretrato di decine e decine di anni rispetto alle nuove forme di vita ed alle odierne esigenze di cultura teatrale.

Noi abbiamo fatto in Toscana esperimenti che hanno dato risultati molto positivi. Il teatro si è un po' regionalizzato: in Emilia, soprattutto, ma anche in Toscana, dove c'è stata una presa di contatto, da parte dello ente del teatro comunale di Firenze, con gli organismi e gli enti locali della regione ed è stato elaborato un programma di rappresentazioni che sono state portate anche nelle diverse province con ottimi risultati. È stata fatta anche una certa opera di educazione teatrale e musicale, che ha avuto buon successo. Però tutta questa attività è frenata dalla mancanza di mezzi e della strumentazione necessaria, che il teatro non ha ancora la possibilità di procurarsi.

Quindi si rende necessaria, direi, una rivoluzione negli enti lirici, cioè una loro ristrutturazione profonda, per poter rispondere alle esigenze e far sì che il teatro sia veramente uno strumento di educazione culturale delle masse. Così come esso è oggi non può servire a questo scopo e gran parte dei soldi dei finanziamenti è buttata via, è sprecata.

Si è parlato prima della radio e della televisione: ora, la radio, diversamente dalla televisione, una certa attività la svolge; però oggi lo strumento più popolare è la televisione: quella televisione, che è diventata lo strumento più efficace di pubblicità delle case discografiche di musica leggera, la stessa che in gran parte serve ad addormentare le masse e non a spingerle verso la vera cultura. La musica leggera è diventata un consumo di massa.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Non è solo la televisione ad agire in questo modo. Anche voi nelle Case del popolo e durante le feste dell'Unità fate largo uso di musica leggera.

F A B I A N I . Sì, è vero; però questo non significa che si debba continuare così. Soprattutto i mezzi di informazione e di formazione dello Stato non debbono continuare a svolgere quest'opera di diseducazione culturale.

V'è poi un altro problema di carattere formale: per sanare i debiti dei teatri si con-

traggono dei mutui, a carico dello Stato. Sui mutui si pagano interessi, e quali interessi! Il saggio è del 10-12 per cento. Ora, questo è veramente un assurdo: non si riesce a capire come lo Stato possa amministrare a questo modo.

Quindi, ci sono mille motivi per dire che questo disegno di legge non dovrebbe essere approvato. Però vi sono le masse che aspettano.

A Firenze il teatro comunale ha potuto pagare un acconto ai suoi dipendenti soltanto utilizzando sin d'ora il contributo del Comune per il 1971: non quello per il 1970, bensì quello per il 1971!

P R E S I D E N T E . È un miracolo che l'abbia potuto fare!

F A B I A N I . Il Comune ha fatto una lettera di accreditamento di 200 milioni al teatro comunale, che l'ha scontata presso la Cassa di risparmio incassando però soltanto 160 milioni: gli altri 40 servono per il pagamento degli interessi!

Detto questo, quindi, è veramente con un senso di disagio che ci diciamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame: lo facciamo soltanto per non lasciare le masse senza stipendi. Però bisogna dire fermamente al Governo che occorre smetterla con questo tipo di disegni di legge, che non ce ne porti un altro uguale nel 1971 per sanare il *deficit* del 1970 degli enti lirici, giacché il provvedimento odierno serve a coprire il *deficit* del 1969. Si pensi invece finalmente a qualcosa di concreto, oppure si investa del problema l'Ente regione, in modo da lasciare alle strutture più vicine agli interessi locali la possibilità di compiere quelle trasformazioni democratiche e culturali che sono necessarie ed attese.

G I A N Q U I N T O . Farò poche osservazioni, perchè quelle più importanti sono state fatte dal collega Fabiani.

Il primo rilievo è questo: non si tratta già di ritoccare la legge n. 800 laddove la sperimentazione ha dimostrato l'esistenza di difetti; si tratta invece — come ha detto lo stesso relatore — di ben altra cosa, cioè

di una revisione totale, radicale, di quella che negli intendimenti del Governo di centro-sinistra in carica al tempo dell'emanazione avrebbe dovuto essere una legge che non solo avrebbe risanato il settore degli enti lirici, ma avrebbe dato l'avvio allo sviluppo della politica culturale musicale nel campo teatrale. Questi erano infatti i termini nei quali il Governo di allora presentò il disegno di legge e, proprio in quest'Aula, il Ministro lo difese.

Ricordo — tutti noi li ricordiamo — i drammatici momenti di quella discussione. Il Governo — il collega Schiavone ne è buon testimone — insisteva per l'approvazione immediata del disegno di legge, perchè da quello, secondo lui, dipendeva la resurrezione del teatro lirico, ed accusava noi comunisti di ritardare, di boicottare l'iter del provvedimento solo perchè esso avrebbe risolto tutti i problemi del teatro: i comunisti invece — asseriva il rappresentante del Governo — miravano alla politica del « tanto peggio, tanto meglio » e non volevano dare al teatro uno strumento valido per la democratizzazione delle strutture e per lo sviluppo della cultura musicale in Italia, portandola soprattutto nelle zone del centro-sud, ancora sprovviste di strutture musicali. E questa polemica arrivò a toni tanto aspri che in certe città sedi di enti lirici, come Venezia, i comunisti furono accusati di sabotare il teatro lirico attraverso l'opposizione a quel disegno di legge.

Onorevoli colleghi, non sono passati nemmeno tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 800, che è dell'agosto 1967, e tutti abbiamo potuto constatare che essa non ha rivelato solo alcuni difetti, ma ha fatto addirittura naufragio. La Commissione deve constatare che tutto il provvedimento è fallito e che con esso è crollato uno dei pilastri della politica culturale del Governo di centro-sinistra, che considerava quella legge lo strumento per giungere alla soluzione di fondo dei problemi degli enti lirici e dell'arte musicale in tutto il Paese.

Ho sentito dire qui poc'anzi che, con la prossima attuazione dell'ordinamento regionale, le Regioni daranno il loro contributo alla risoluzione di questi problemi; ma ieri,

durante una discussione in sede di Sottocommissione per lo statuto della nuova Biennale di Venezia, al sottoscritto che rivendicava un ruolo particolare della Regione nella strutturazione della Biennale, il Governo, nella persona dell'onorevole Romita, ha opposto in maniera chiara che la Regione non c'entra con i problemi culturali, perchè tra le materie di sua competenza, previste dall'articolo 117 della Costituzione, non sono compresi la cultura, il teatro, eccetera. Occorre quindi che il Governo precisi la sua posizione riguardo a questo problema. Noi siamo convinti che è la Regione che deve avere la parte principale nella ristrutturazione del teatro italiano — di tutto il teatro e non solo di quello lirico e sinfonico — e nella risoluzione dei suoi problemi, in concorso con lo Stato.

Quindi, senatore Caleffi, direi che bisogna cominciare da zero, o quasi. L'esperienza negativa della legge n. 800 ha dimostrato che i comunisti avevano visto bene. Oggi vengono al pettine tutti i nodi che i comunisti avevano identificato e denunciato fin da allora. Se questa è l'esperienza, dove va a finire la delimitazione della maggioranza anche su questo terreno? Noi possiamo avere una prospettiva meno pessimistica di quella che abbiamo avuto finora se il Governo si decide ad eliminare sin da questo momento le barriere della delimitazione della maggioranza, perchè solo così potremo fare un discorso utile e un lavoro proficuo. Col sistema seguito finora non si può più andare avanti. Dato anche il costo della gestione degli enti lirici, non si può andare avanti con i disegni di legge di questo tipo, che non risolvono niente e aggravano la situazione. Il collega Caleffi lamentava che certi enti lirici mettono in atto alcune forme di concorrenza eccessiva nell'accaparramento degli artisti di maggior prestigio, con ciò influenzando notevolmente sull'aumento delle spese.

A questo proposito desidero ricordare al collega Caleffi lo scontro che noi comunisti abbiamo avuto durante la discussione della legge n. 800 del 1967 col Governo, che voleva attribuire ad alcuni enti lirici, e ad uno soprattutto, una situazione di privilegio asso-

luto sugli altri, (situazione che sulla carta è stata abolita, ma che nella realtà sussiste) perchè, quando si dice che gli Uffici di collocamento non hanno funzionato, vuol dire che la situazione di egemonia di alcuni enti sugli altri è ancora consentita.

Onorevole Presidente, non è vero che il pubblico ha perso il gusto del teatro lirico: lo dimostra l'esperienza quotidiana. Io passo quattro volte al giorno dinanzi al teatro La Fenice di Venezia e sin dal mattino presto noto lunghe code per l'acquisto dei biglietti. Anzi, per quanto riguarda il collegamento dell'attività del teatro con le masse, devo dire che Venezia deve far fronte ad una crisi di crescita, per cui si è chiesto al Governo di prendere in serio esame il problema di portare il teatro lirico anche nella terraferma del Comune. Gli studenti e gli operai partecipano in massa alle prove, che sono accessibili. Quindi il gusto della lirica c'è e non è vero che non si può fare un teatro di massa: si può e si deve farlo. Bisogna portare il teatro nell'Italia meridionale e insulare, perchè là vi sono giovani che non sanno ancora cosa sia il teatro lirico: è una vergogna non essere riusciti a colmare questo squilibrio fra regione e regione. Bisognerà attuare un coordinamento. Non so se gli enti autonomi dovranno esistere ancora: questo è un discorso a parte. Il problema che sta davanti a noi è quello della ristrutturazione di tutto il teatro, di prosa oltre che di musica lirica e sinfonica, ed anche del cinema.

Prima di concludere, vorrei rivolgere una domanda per quanto riguarda il problema degli interessi passivi: quanto tempo si prevede dovrà trascorrere prima che vengano incassati i finanziamenti previsti dal provvedimento? Io sono, infatti, convinto che gran parte di questi finanziamenti siano già erosi dagli interessi passivi e non sempre, non in tutte le province, si trovano comuni disposti, come quello di Venezia, ad erogare anticipi, a firmare garanzie. È chiaro che vorrei una risposta precisa dal Governo, per poter prevedere il carico degli interessi passivi che gravano sugli enti lirici.

Annuncio che noi, del Gruppo comunista, pur con le riserve che ho espresso, votere-

mo a favore del disegno di legge, soprattutto perchè il provvedimento servirà per pagare il personale degli enti lirici.

P A L U M B O . Esprimo il mio apprezzamento per la relazione completa ed esauriente dell'amico Pennacchio e comunico che il mio voto sul disegno di legge sarà favorevole, giacchè il provvedimento serve a ripianare la situazione finanziaria degli enti lirici. Mi associo naturalmente al voto — che credo sia unanime della Commissione — per una revisione *ab imis* della legge n. 800, del 1967, al fine di eliminare, sulla base dell'esperienza pratica, gli inconvenienti che sono stati lamentati da tutte le parti, sia quelli prevedibili (e che furono in parte previsti quando si discusse sulla suddetta legge) e sia quelli sopravvenuti in prosieguo di tempo.

Con questa dichiarazione confermo il voto favorevole da parte del Gruppo liberale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Preciso che una polemica sulla legge n. 800 non è generosa, perchè quella fu una legge sofferta, un tentativo di regolamentare una materia che non aveva ancora la minima disciplina. Altro è dire che la legge non ha realizzato tutti i suoi obiettivi, altro è dire che la legge ha fatto naufragio. La realtà è che, anche se avessimo accolto tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione, oggi probabilmente ci saremmo trovati nelle stesse condizioni e di fronte agli stessi inconvenienti che abbiamo lamentato, perchè il teatro lirico non è mutato secondo quelle che erano le nostre previsioni e i nostri auspici: non è soprattutto mutato sul piano artistico, che è rimasto ad un certo livello, non eccelso, anzi piuttosto mediocre, anche perchè quel processo di burocratizzazione di cui ho parlato non ha favorito il miglioramento artistico. Ritengo opportuno che la legge n. 800 vada rivista anche sotto questo profilo, affinché gli strumenti previsti siano resi funzionali e non trovino nella legge stessa la causa di una paralisi.

Il problema di fondo è quello dell'educazione musicale del nostro popolo, che è necessario sviluppare. A questo proposito ri-

tengo che sia indispensabile un collegamento con la scuola. Non è che non esistano o non siano previsti nella legge strumenti interessantissimi come quelli dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato di coordinamento: il fatto è che non si è potuto attuarli. Comunque, questo non è un difetto della legge.

F A B I A N I . È anche un difetto della legge, perchè noi a suo tempo lo denunciavamo.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Perchè per ogni opera lirica devono rifarsi le scene, quando queste potrebbero essere scambiate fra un teatro e l'altro? Si tratta di una materia che va approfondita, ma una legge può risolvere i vari problemi fino ad un certo punto. È vero che la legge non ha assolto i compiti che pensavamo di averle affidato, però non si può dire che si sia rivelata del tutto inidonea. Oltretutto, l'altra volta si mise l'accento sull'insufficienza dei mezzi finanziari. I teatri devono trovare il modo di incrementare le proprie entrate: lo Stato non può sempre fare della beneficenza, provvedendo automaticamente alle esigenze degli enti lirici. Questi devono sapersi procacciare i mezzi di cui hanno bisogno e non attendersi tutto dallo Stato. D'altra parte, gli enti locali in genere non hanno contribuito al sovvenzionamento degli enti lirici o, quando vi hanno contribuito, lo hanno fatto mediante lettere di accreditamento, il che ha portato ad un certo appesantimento della situazione, perchè lo Stato deve graduare i suoi interventi per rispondere a tutti i bisogni, che sono molteplici.

Il collega Gianquinto ha fatto riferimento alla deficienza di strutture teatrali nell'ambito del Mezzogiorno: vorrei ricordare che nella riunione del 26 giugno 1967, nel corso della discussione della legge n. 800, ebbi occasione, insieme ad altri colleghi, di precisare che la esistenza dei 13 enti lirici non doveva, nè deve, ritenersi una realtà immutabile, una forma di cristallizzazione delle strutture. Fra l'altro, in quell'occasione si rilevò che il Mezzogiorno dispone di due

solli enti lirici — di cui uno in Sicilia — e che non è possibile concentrare in larghissima parte nel Centro-Nord un fatto culturale qual è quello della musica lirica. Perciò s'invocò una revisione della situazione a favore delle popolazioni meridionali, estendendo l'intervento finanziario pubblico — in particolare — a quelle regioni dove già esistevano teatri o istituzioni assimilate che da tempo presentavano caratteristiche costanti di produzione artistica d'un certo livello, di frequenza del pubblico e di tradizioni musicali. Fra l'altro, al fine di dare una certa indicazione al Governo, si ritenne di stabilire in un ordine del giorno che tre teatri lirici meritavano una particolare attenzione: il Bellini di Catania, il Petruzzelli di Bari e il Regio di Parma. Il Governo accettò quell'ordine del giorno, impegnandosi ad intervenire appena possibile. Non lo ha fatto. Ora, affinchè quell'ordine del giorno non sia vanificato, io chiedo al Governo di dichiarare se conferma quell'impegno.

G I A N Q U I N T O . Dirà che lo manterrà quando sarà possibile!

P E N N A C C H I O , *relatore*. Fra l'altro, vorrei ricordare che c'è anche una ingiusta distribuzione dell'intervento finanziario dello Stato, come pure vorrei ricordare — l'abbiamo fatto mille volte! — che c'è un impegno programmatico e legislativo verso le zone meridionali che riposa sulla negletta disposizione dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, che prescrive di riservare a favore del Mezzogiorno una quota pari al 40 per cento degli interventi a qualsiasi fine effettuati. Io credo che anche gli interventi finanziari dello Stato per il teatro lirico rientrino nell'ambito di quella disposizione. Invece, in realtà, che cosa va, in proporzione, agli enti lirici del Mezzogiorno? Non più del 15 per cento. Quindi richiamo l'attenzione del Governo anche sotto questo profilo, affinchè voglia tenere sempre presente il disposto dell'articolo 2 della citata legge, per non determinare nel Mezzogiorno nuove depressioni, che si aggiungano alle altre esistenti. Su questo punto amerei che il rap-

presentante del Governo ci dicesse qualcosa, anche per tranquillizzarci un po' tutti.

E V A N G E L I S T I, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nelle parole degli onorevoli senatori Fabiani e Gianquinto, che sono stati ottimi e non dimenticati sindaci di città come Firenze e Venezia, ho ravvisato il dramma di certi amministratori, i quali sono convinti che certe cose non sono perfette però si debbono fare ugualmente per le necessità sociali degli amministrati. Mi redo perfettamente conto che esistono veramente taluni squilibri amministrativi e che certe cose potrebbero essere fatte meglio, anche da parte del Governo. Però non possiamo dire che la legge n. 800 abbia del tutto fallito il suo scopo: al massimo, alla luce dell'esperienza, possiamo asserire che la legge ha alcune carenze. Non so se abbia ragione lo onorevole Romita, il quale dice che questa materia non è di pertinenza della Regione, o il senatore Gianquinto, il quale invece sostiene la competenza della Regione in tale campo: personalmente, sono del parere di quest'ultimo, ma la mia — ripeto — è un'opinione del tutto personale. La questione va esaminata nella sede opportuna. E la legge dovrà rispettare quelle che saranno le prerogative delle Regioni. Ma, in attesa che queste vengano definite, non possiamo lasciare senza aiuti coloro che vivono dell'attività degli enti lirici. Di qui la necessità di approvare il disegno di legge in discussione.

Aggiungo che si è molto esagerato circa le cose che non vanno nel settore della lirica. Per esempio, per quanto riguarda gli allestimenti scenici, che vengono rinnovati di volta in volta, una giustificazione c'è: per diffondere la cultura musicale non si può fare un cartellone tradizionale con la Tosca, l'Aida, eccetera, ma occorre presentare opere nuove, su cui si cerca di attirare, mediante la scenografia moderna e la regia cinematografica, l'attenzione del pubblico. Si è lamentato anche il fatto che le scene allestite per un teatro non vengano poi utilizzate dagli altri teatri per la rappresentazione della stessa opera: ma il fatto è che i

teatri hanno dimensioni diverse e un allestimento colossale fatto per le Terme di Caracalla non può andar bene per il Petruzzelli di Bari.

Desidero poi assicurare il senatore Caleffi che non può mancare un vivo rispetto per quello che è stato fatto dagli altri Governi. Sappiamo benissimo che la legge n. 800 ha raggiunto molti dei traguardi che si prefigeva e che certi altri non sono stati conseguiti per difficoltà insorte durante la pratica attuazione delle norme.

Ringrazio inoltre la Commissione per il voto favorevole che esprimerà sul disegno di legge, giacchè mi sembra che questo verrà approvato all'unanimità.

Farò presente al Ministro le istanze della Commissione e in particolare quella espressa dal relatore circa il rispetto del disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, numero 634, per destinare al Meridione il 40 per cento di ogni forma d'intervento finanziario dello Stato. Assicuro che a questo proposito farò tutto quello che modestamente posso fare e che rientra nella mia competenza, così come cercherò di riesaminare la situazione dei teatri di Catania, di Bari e di Parma per andare incontro alle esigenze che sono state espresse.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Caglia-

ri, sono autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli enti di cui sopra e la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono, altresì, autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito sopra precisato per l'importo complessivo di lire 4 miliardi per sopperire alle esigenze dell'esercizio finanziario 1969.

(È approvato).

Art. 3.

Il fondo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato della somma di 4 miliardi.

(È approvato).

Art. 4.

La determinazione degli importi dei mutui di cui all'articolo 2, è effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali e per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui stessi sarà effettuato nel termine di nove anni median-

te il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1970.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Interventi in favore del teatro di prosa » (1131) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi in favore del teatro di prosa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Mazzaroli, riferirà brevemente sul disegno di legge il senatore Del Nero.

D E L N E R O , f. f. relatore. In assenza del senatore Mazzaroli, sono stato invitato a svolgere una brevissima relazione sul disegno di legge in discussione già approvato dalla Camera dei deputati.

In linea di premessa dico subito che molte delle considerazioni che sono state fatte per il provvedimento testè approvato in favore degli enti lirici si possono ripetere per

il disegno di legge in discussione; anche questo disegno di legge mira a provvedere a delle esigenze immediate.

Se ne raccomanda pertanto l'approvazione, rinnovando però al Governo l'invito, (già espresso dalla Camera dei deputati in un ordine del giorno di cui possiamo farci eco in questa sede) a presentare quanto prima al Parlamento un provvedimento concernente la disciplina organica dell'intero settore, perchè, mentre per quanto riguarda gli enti lirici esiste già una legge che occorre perfezionare in base ai risultati di un triennio di esperienza pratica, in questo settore invece manca addirittura una legge organica di sistemazione della materia. Sono già due anni che vengono accantonate a questo scopo somme non trascurabili, che oggi assommano a circa due miliardi, ma finora abbiamo avuto solo assicurazioni che il disegno di legge in questione è in fase di avanzatissimo studio da parte dei competenti Ministeri. Auguriamoci che quanto prima esso venga presentato al Parlamento, in modo che possa essere rapidamente discusso ed approvato.

Evidentemente l'oggetto del disegno di legge in discussione altro non è che un intervento d'urgenza, che vuole assicurare il trattamento economico dei lavoratori del settore del teatro di prosa, e che intende provvedere ad alcune esigenze di carattere immediato, sempre però nella previsione che poi tutta la materia possa essere riordinata con l'attesa legge organica. Questo intervento è stato provocato dal fatto che con la legge 14 agosto 1967, n. 800, sugli enti lirici, venne modificata la ripartizione percentuale tra musica lirica e prosa delle quote dei diritti erariali sui proventi della RAI che erano destinati al finanziamento di questo settore. Infatti, mentre prima questi proventi erano divisi al 50 per cento tra la lirica e la prosa, a seguito del citato provvedimento il 60 per cento è stato destinato alla lirica e solo il 40 per cento alla prosa. È vero che ultimamente v'è stato un certo incremento nel gettito dei diritti erariali, però con la nuova ripartizione quelli destinati alla prosa sono stati largamente ridotti. C'è anche da tener presente che buona parte dei contributi per l'ETI — c'è stata in proposito una lunga discussione

— è stata prelevata da questi stessi fondi, che pertanto risultano eccessivamente esigui rispetto alle esigenze attuali del teatro di prosa. Di qui, allora, la necessità di provvedere ad un'integrazione degli stanziamenti.

Informo gli onorevoli colleghi che in sede di discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati è stato proposto di aumentare da 400 a 600 milioni la quota del fondo di cui trattasi per gli esercizi da integrarsi; ma il Ministero del tesoro e la Commissione finanze e tesoro della Camera si sono opposti, dicendo che non si può andare oltre la cifra di 400 milioni annui. Si è rinunciato, allora, all'aumento proposto e pertanto il disegno di legge prevede la spesa di 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970. Tali somme vengono prelevate sui fondi a disposizione del Ministero del tesoro per nuove iniziative legislative, fondi che, pertanto, vengono ridotti in corrispondenza di tale integrazione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sempre nel corso della discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, si è riservato anche di esaminare la richiesta, presentata da parte di un parlamentare, di provvedere alla detassazione del teatro di prosa. A me sembra che questo argomento vada opportunamente affrontato in sede di discussione generale della riforma tributaria, dove tutta la materia delle esenzioni dovrà trovare sistemazione nel quadro generale della legge tributaria, al fine di evitare particolari esenzioni per singoli settori.

Con la premessa di carattere generale che ho fatto e con l'invito al Governo di presentare quanto prima il disegno di legge organico sul teatro di prosa, auspicando anche che si realizzi quella detassazione che il Governo ha assicurato di voler prendere in considerazione, esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame, considerato il carattere d'urgenza che riveste, al fine di sanare una situazione veramente pesante.

F A B I A N I . Desidero esprimere alcune osservazioni, che hanno anche il valore di dichiarazione personale di voto.

È dal 1967 che ci si dice che il disegno di legge sul teatro di prosa è pronto, ma sono

passati tre anni e il Governo non lo ha ancora presentato al Parlamento. Ora, siccome il disegno di legge in discussione prevede finanziamenti soltanto per l'anno passato e per quello in corso, prima che si arrivi al 1971 sarebbe bene che il disegno di legge sul teatro di prosa fosse presentato alle Camere ed approvato: non capisco certe lentezze, che sono tormentose e deludenti.

Ciò vale anche per quanto riguarda la detassazione del teatro di prosa: anche senza aspettare la nuova legge tributaria, sarebbe sempre possibile applicare un sistema come quello adottato per il cinema, cioè il sistema del ristorno, se si volesse veramente incoraggiare nelle sue manifestazioni migliori l'attività artistica della prosa. Comunque, questo è un problema che dovrà essere esaminato in sede di discussione del disegno di legge sul riordinamento del teatro; quindi io vorrei che il Governo si impegnasse a presentare alle Camere questo disegno di legge al più presto, in modo da poter affrontare il problema nel suo insieme.

Qui ci si viene a parlare di urgenza. Ma mi permetta di dire, onorevole Presidente, che noi come Commissione avremmo la possibilità di lavorare molto di più di quanto facciamo se certi impegni fossero mantenuti e non si lasciasse passare tanto tempo invano. Per esempio, il disegno di legge che abbiamo approvato prima e che presentava carattere di urgenza per consentire il pagamento degli stipendi del personale degli enti lirici è stato approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre scorso: quindi noi, al Senato, avremmo potuto esaminarlo ed approvarlo in gennaio, evitando la perdita di tre mesi di tempo.

P R E S I D E N T E . Prima della crisi non eravamo in grado di poterci pronunziare sul provvedimento.

D E L N E R O , *f. f. relatore*. Mancava il parere delle altre Commissioni competenti.

F A B I A N I . Non voglio attribuire responsabilità alle altre Commissioni, ma per rilasciare un parere non mi pare che ci voglia tanto tempo.

P R E S I D E N T E . Più volte ho avuto occasione di parlare col Presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale si è preoccupato, in seguito alle mie insistenze, di cercare di rimuovere taluni ostacoli che si erano presentati: debbo dire che mai come in questa situazione i nostri interventi hanno avuto buon successo. E dal momento stesso in cui è stato dato il via dalla Commissione finanze e tesoro non abbiamo perduto certamente tempo.

G I A N Q U I N T O . Sarebbe molto facile avanzare riserve sull'impegno del Governo a presentare la nuova legge. Ricordo che esso, quando si discuteva il primo disegno di legge concernente gli enti lirici, faceva pressioni alla Commissione perchè fosse sollecitata nell'approvare il provvedimento, giacchè subito dopo sarebbe stata investita della discussione del disegno di legge sul teatro di prosa: sono passati tre anni e la Commissione attende ancora la presentazione di tale disegno di legge.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, sarebbe stato più opportuno informare la Commissione sull'esito della gestione finanziaria 1969. Poichè i 400 milioni che vengono stanziati per il 1969 vanno a consuntivo, credo che la Commissione debba essere informata sulle risultanze del decorso esercizio finanziario e sulle previsioni per il 1970, tanto più che al secondo comma dell'articolo 1 è detto che la somma in questione potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria. Sono d'accordo su ciò, però vorrei sapere se questi stanziamenti servono unicamente per colmare il *deficit* derivante dagli oneri per il personale, oppure se servono anche per sostenere le attività di promozione cui ho accennato. Cioè vorrei sapere quale parte di tali stanziamenti è destinata a saldare i debiti per stipendi e salari e quale invece si prevede che servirà agli investimenti per promuovere una maggiore espansione dell'attività del teatro di prosa.

E V A N G E L I S T I , *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Metà dello stanziamento sarà destinata ad uno scopo e metà all'altro, per poter provvedere all'una e all'altra cosa. Certamente l'aumento dei costi ha inciso negativamente: su questo non vi sono dubbi.

Per quanto riguarda la legge organica sul teatro di prosa, posso dire che il testo del provvedimento è già pronto ed è stato portato all'esame dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri del precedente Governo di centro-sinistra; poi c'è stata la crisi e quindi è seguito il Governo monocoloro. Certamente il disegno di legge sarà esaminato in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Io farò presente al Ministro del turismo e dello spettacolo il desiderio vivissimo della Commissione che il provvedimento in questione sia discusso e approvato al più presto, dato che il testo è stato già vagliato dai rappresentanti delle categorie interessate e dagli esponenti dei partiti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969

e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (1054)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I A V O N E , *relatore*. Il provvedimento al nostro esame ha contenuto, sì economico, ma anche normativo, in rapporto alle procedure per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Il disegno di legge in discussione infatti prevede un miglioramento dell'assistenza ai sordomuti su una doppia linea: la prima si riferisce all'aumento dell'assegno mensile da 8.000 a 12.000 lire, la seconda si concreta in un incremento del contributo a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

All'Ente è sottratta l'erogazione degli assegni mensili, che è a carico dello Stato e viene affidata al Ministero dell'interno; vengono invece conservate e incrementate le competenze specifiche, attinenti alle sue finalità

fondamentali: si tratta delle attribuzioni relative all'istruzione professionale dei sordomuti, al loro recupero e inserimento nella vita produttiva del Paese. Ovviamente, l'aumento del contributo all'Ente favorisce quest'attività. Il disegno di legge, quindi, è senz'altro da approvare.

Desidero dire qualcosa in particolare per quel che concerne l'*iter* da seguire per la concessione dell'assegno mensile. Si tratta di un nuovo *iter*, perchè le competenze vengono spostate: prima era l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti che provvedeva a concedere l'assegno, ora tale competenza passa agli organi statali, costituiti dal Ministero dell'interno all'apice e dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica alla base. La domanda per la concessione dell'assegno viene rivolta ad organi a carattere sanitario, che sono gli stessi istituiti per gli invalidi civili: cioè la domanda va indirizzata alla Commissione sanitaria provinciale, la quale prende in esame le condizioni sanitarie del sordomuto e si pronuncia sulla richiesta. Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione sanitaria regionale; avverso la decisione di questa potrà poi proporre azione giudiziaria. Quando invece il giudizio emesso dalla Commissione sanitaria provinciale è positivo, i referti a carattere medico e quelli concernenti il grado di capacità lavorativa vengono trasmessi alla Prefettura, che a sua volta li trasmette all'organo competente a concedere l'assegno, cioè al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, e questo è tenuto a deliberare la concessione dell'assegno. Contro la decisione negativa del Comitato è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale peraltro provvede previo parere della Commissione consultiva. Sono tutti accorgimenti che servono a concretare un trattamento di giustizia per gli appartenenti a questa categoria, perchè l'assegno mensile, quando spetta, deve essere concesso.

Un'altra innovazione è che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età il sordomuto passa a fruire della pensione so-

ciale, prevista dalla legge 30 aprile 1969, numero 153.

Questo è, in sintesi, il meccanismo nuovo che si vuole creare col presente disegno di legge ed io mi permetto di esprimere parere favorevole, sia per quanto riguarda gli incrementi di carattere finanziario, sia per quanto concerne lo spostamento della competenza nella concessione dell'assegno: trovo, infatti, giusto che l'Ente continui a svolgere i compiti che derivano dalla sua stessa natura, cioè quelli dell'istruzione professionale e del recupero dei sordomuti alla vita sociale, e tutto il resto passi allo Stato, con quelle maggiori garanzie che ne derivano.

Desidero però far rilevare agli onorevoli colleghi l'opportunità di apportare alcuni emendamenti al disegno di legge. Il primo emendamento è suggerito dalla nostra Commissione di sanità, chiamata a dare un parere sul provvedimento. Si tratta di modificare parzialmente il testo del secondo comma dell'articolo 1, sostituendo alle parole: « purchè la sordità non sia di natura psichica » le seguenti: « purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica ». Ritengo che ci si possa senz'altro attenere al parere dell'11^a Commissione, i cui fini equitativi appaiono da condividere pienamente, ed il cui intendimento di restringere l'area degli esclusi dal beneficio è da accogliere senz'altro.

Vi è poi da tener presente che in Italia esistono alcune Regioni a statuto speciale, nelle quali la situazione è diversa, rispetto alle altre regioni, per quanto riguarda gli organi periferici del Ministero dell'interno. Il problema riguarda in particolare le province di Trento e di Bolzano e la Valle d'Aosta. Propongo pertanto, di intesa col Governo, di modificare l'articolo 1 del disegno di legge aggiungendo, dopo il settimo comma, i seguenti altri commi:

« Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente

un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico appartenente ai ruoli della Regione, designato dal Presidente della Regione.

La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al settimo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale ».

F A B I A N I . Permetta una domanda, senatore Schiavone: quell'articolo 7 cui ha fatto riferimento è norma ordinaria o costituzionale?

S C H I A V O N E , *relatore*. È una norma ordinaria che contempla istituti e comitati che non si ritrovano più nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, per cui l'articolo 1 del disegno di legge, se non venisse modificato come ho suggerito, non troverebbe applicazione in dette Regioni. Infatti, i Comitati cui fa riferimento l'articolo 1, e che esistono nelle Regioni a statuto ordinaria, non esistono nelle predette Regioni a statuto speciale, dove troviamo altri organi che adempiono le stesse funzioni. Infatti l'articolo 7 predetto stabilisce che facciano parte dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza consiglieri di prefettura, che non esistono più; così pure il medico provinciale, che secondo l'articolo 7 citato è membro di diritto dei Comitati di assistenza e beneficenza, non esiste nelle Regioni in questione. Perciò questi membri vanno sostituiti con altri corrispondenti.

All'ottavo comma dello stesso articolo 1, dove si parla dei membri della Commissione consultiva, bisognerebbe modificare la qualifica del funzionario del Ministero dell'interno, nel senso di precisare che non deve essere inferiore a vice prefetto ispetto-

re. Pertanto l'inizio dell'ottavo comma dovrebbe essere modificato come segue:

« Avverso la decisione del Comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, e da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore . . . ».

Sarebbe poi opportuno integrare il disegno di legge con il seguente articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 6, avente il titolo « *Modalità di erogazione dell'assegno* »:

« Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle Prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti ».

È un emendamento importantissimo. Con esso si stabiliscono aperture di credito anticipate in favore delle Prefetture per tutti i fondi occorrenti e, quello che è più notevole, dette aperture di credito possono essere effettuate in deroga al limite previsto nelle leggi vigenti. Il prefetto, poi, entro dieci giorni, deve ripartire i fondi ricevuti tra gli enti comunali di assistenza, che li faranno pervenire agli interessati.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Va precisato che logicamente la deroga di cui si parla ha valore soltanto per i

fondi destinati a questi assegni mensili per i sordomuti.

SCHIAVONE, *relatore*. Proponrei poi di integrare il provvedimento con un articolo aggiuntivo, il 6-ter, avente il titolo « *Scadenza delle rate* », del seguente tenore:

« L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuare il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa ».

All'articolo 7, è necessario, inoltre, modificare un errore, in quanto in esso i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica figurano come gli enti che corrispondono l'assegno, mentre in realtà sono solo competenti a deliberare l'assegnazione, o l'eventuale sospensione, ma non per l'erogazione. Infatti nel successivo articolo 8 si dice — esattamente — che l'erogazione è attribuita alla Prefettura. Occorre quindi emendare l'articolo 7, sostituendo le parole: « che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno » con le altre: « che deliberano di sospendere, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno ».

DEL NERO. Si dovrebbe usare un sistema più semplice; quello stabilito dall'articolo 7 a me pare troppo farraginoso.

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'acquisizione del diritto alla pensione sociale non è automatica. E, inoltre, la Prefettura è solo l'organo esecutivo: accreditata agli enti comunali di assistenza gli importi delle varie pensioni automaticamente, sempre in relazione alla delibera del Comitato: e ciò vale sia per la concessione che per la sospensione. L'iniziativa, quindi, deve venire sempre dal Comitato.

BISORI. L'articolo 1 dice che « la concessione dell'assegno è autorizzata... dal Comitato ». Non si può, dunque, dire nell'artico-

lo 7 che i Comitati « deliberano di sospendere ». In ambedue gli articoli bisogna usare o il termine « autorizzare » o il termine « deliberare ».

PRESIDENTE. A me sembra, però, che non si possa usare la locuzione: « autorizza la cessazione ».

SCHIAVONE, *relatore*. Mi sembra che la dizione « deliberano di sospendere » sia chiara e che non possa generare dubbi. Non ho altro da aggiungere.

Nell'esprimere quindi il mio parere favorevole al disegno di legge con gli emendamenti che ho enunciato, mi dichiaro a disposizione degli onorevoli colleghi per qualsiasi chiarimento che mi verrà chiesto.

BISORI. L'articolo 1 è troppo lungo. Ritengo opportuno, quindi, che sia diviso in più parti. Proponrei in tre: la prima comprendente gli attuali due primi commi, la seconda i successivi quattro commi, la terza gli altri.

PRESIDENTE. Credo che prima di accogliere questa proposta di modifica, dovremmo ben valutarla. Dobbiamo renderci conto innanzitutto della ragione che ha ispirato l'attuale divisione in articoli, ragione indicata chiaramente dalla denominazione data alle singole disposizioni. Infatti, l'articolo 1 riguarda l'assegno mensile di assistenza e le norme per la sua concessione e vi vengono conglobate tutte le disposizioni che costituiscono il presupposto, la ragione e gli effetti dell'assegno mensile di assistenza, il tutto ancorato alla normativa per la concessione; l'articolo 2 riguarda la presentazione delle istanze per la concessione; l'articolo 3 gli accertamenti sanitari e la Commissione sanitaria provinciale, e così via. Questo è il criterio, organico, seguito; noi possiamo anche studiare la possibilità di introdurre alcune sottodistinzioni, ma è un argomento che va approfondito.

BISORI. A me sembra, invece, che il titolo dell'articolo vada esaminato a posteriori, in modo che esso venga adeguato al

contenuto, e non viceversa. Non possiamo lasciarci vincolare dall'impostazione del titolo.

La tecnica legislativa è in condizioni rovinose e tutte le volte che mi è possibile cerco di migliorarla.

P R E S I D E N T E . Si deve, sì, prima procedere alla formulazione delle singole disposizioni e poi al loro raggruppamento, ma ciò in base ad un certo criterio: nella fattispecie, invero, possiamo pure innovare, s'intende; ma ne vale la pena, visto che la materia è già ordinata sistematicamente?

B I S O R I . Bisogna, secondo me, dividere l'articolo in più parti, in modo che ognuna di esse sia (tra l'altro) facilmente reperibile — quando venga richiamata o vada comunque rintracciata — mediante il numero che la contraddistingue.

D E L N E R O . Sarei dell'opinione di dividere l'articolo in quattro parti: la prima, concernente l'istituzione dell'assegno mensile di assistenza; la seconda, la definizione della minorazione dell'udito e della parola, (attuale secondo comma); la terza, la misura dell'assegno; la quarta, le norme per la concessione.

P A L U M B O . Si potrebbe anche dividerlo soltanto in due parti: la prima comprendente gli attuali cinque primi commi, da intitolare « assegno mensile di assistenza »; la seconda, comprendente gli altri commi, con il titolo « norme per la concessione ».

P R E S I D E N T E . In linea assoluta, la proposta del senatore Palumbo appare la migliore.

P U C C I , sottosegretario di Stato per l'interno. Possiamo accogliere la proposta.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1, secondo la proposta del senatore Palumbo, ed accogliendo le richieste del relatore, verrebbe suddiviso in due articoli. Il primo recherebbe il titolo: « *Assegno mensile di assistenza* » e comprenderebbe i primi cinque commi,

con l'aggiunta, al secondo comma, secondo l'emendamento suggerito dall'11^a Commissione, della parola « esclusivamente » prima della parola: « psichica ». Il secondo recherebbe il titolo: « *Norme per la concessione* » e, a mio avviso dovrebbe comprendere il sesto e il settimo comma, fusi in un unico comma, così formulato: « Ferme le condizioni stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, la concessione dell'assegno è deliberata, previo accertamento delle condizioni previste dal presente articolo, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso ». A questo comma verrebbero aggiunti i seguenti: « Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino Alto Adige su designazione dell'Ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale ».

Seguirebbe poi l'ultimo comma nel quale andrebbe aggiunta, dopo le parole: « vice prefetto » la parola: « ispettore ».

Il senatore Palumbo si domandava a che cosa serva giuridicamente la precisazione proposta.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Siccome nella norma è detto « con qualifica non inferiore a », la formula « vice prefetto ispettore » chiarisce meglio il concetto. Con questa formula, infatti, si comprende il vice prefetto vicario, mentre con l'altra si può dubitare che tale qualifica sia compresa.

D E L N E R O . La qualifica di vice prefetto non esiste: esiste quella di vice prefetto ispettore e quella di vice prefetto vicario. Usando la dizione « vice prefetto ispettore » facciamo riferimento ad un grado più basso e comprendiamo anche quello più alto.

P R E S I D E N T E . Non mi pare valga la pena di approfondire la questione. Ad ogni modo vorrei far osservare che basterebbe esaminare la tabella relativa alle varie qualifiche dei dipendenti del Ministero dell'interno per constatare che la qualifica di vice prefetto è divisa solamente per quanto riguarda le funzioni, che sono di vicario e di ispettore.

D E L N E R O . Non si tratta soltanto di funzioni, ma anche di grado e di trattamento economico.

B I S O R I . Ho accertato (mi corregga il Sottosegretario se sbaglio) che il vice prefetto ispettore ha il grado settimo, il vice prefetto vicario il grado sesto; al di sotto del vice prefetto ispettore c'è il direttore di sezione e ancora al di sotto ci sono i consiglieri. Occorre, dunque, aggiungere la parola « ispettore » alle parole « vice prefetto » se vogliamo precisare con la dovuta esattezza che a far parte della Commissione andrà un funzionario dell'interno che sarà scelto non fra i direttori di sezione nè fra i consiglieri, ma tra i funzionari di superiore qualifica. Va benissimo, pertanto, la dizione: « vice prefetto ispettore ».

M U R M U R A . Penso che, anzichè fare riferimento alle due leggi indicate nell'articolo 2, sarebbe preferibile stabilire come deve essere composta la Commissione sanitaria provinciale. Si dovrebbe cioè sostituire la di-

zione: « prevista dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497 » con l'altra: « che è costituita nel modo seguente... ».

D E L N E R O . Lo spirito del disegno di legge è quello di prevedere per i sordomuti la disciplina già prevista per gli invalidi civili. Il richiamo dell'articolo 2 tende appunto a stabilire questa uniformità. Sono pertanto favorevole a lasciare il testo così com'è.

M U R M U R A . Della Commissione che esegue gli accertamenti per gli invalidi civili fa parte anche un neurologo. Che cosa ha a che fare il neurologo con gli accertamenti relativi ai sordomuti?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è l'integrazione prevista dall'articolo 3.

M U R M U R A . Si potrebbero allora unire insieme i due articoli.

B I S O R I . Potremmo lasciare il riferimento all'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, aggiungendo: « e successive modificazioni ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Sarei d'accordo sulla dizione « e successive modificazioni ».

P R E S I D E N T E . Lasciando separati gli articoli 2 e 3?

B I S O R I . Mi sembra un po' illogico stabilire nell'articolo 2 che i sordomuti, per ottenere l'assegno, debbono presentare domanda a una determinata Commissione e stabilire poi, nell'articolo 3, che « l'accertamento del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa » compete a quella Commissione.

A mio avviso prima bisogna stabilire quale è l'organo competente sulla materia e poi si può disporre che, per eccitare l'azione di quell'organo, l'interessato deve presentargli una domanda.

Credo che gli articoli 2 e 3 potrebbero essere fusi in un unico articolo formulato pressappoco così: « L'accertamento del sordomutismo, eccetera, è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale prevista dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni. Di detta Commissione fa parte, in sostituzione del medico, eccetera... I sordomuti, per ottenere l'assegno mensile di assistenza debbono presentare domanda alla predetta Commissione ». Il titolo dell'articolo dovrebbe essere: « Accertamenti sanitari; Commissione sanitaria provinciale; presentazione delle domande di concessione ».

La dizione « e successive modificazioni » dovrebbe essere adottata anche per il primo comma dell'articolo 4, in sostituzione dell'altra « modificata dalla legge 31 giugno 1967, n. 497 ».

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo

F A B I A N I . Vorrei fare una domanda che riguarda l'articolo 1, là dove è detto: « Ferme, per la concessione dell'assegno, le condizioni stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 388 ». Quali sono le condizioni previste da quella legge? Perché al primo comma dello stesso articolo 1 è detto: « Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura psichica o dipendente, eccetera ». Quindi colui che non parla e non sente ha diritto all'assegno.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge n. 388 del 1968 è quella che istituisce l'assegno. L'articolo 2 di tale legge dice: « L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente, stabilito nella misura di lire 8.000 mensili, spetta ai sordomuti di età superiore ad anni 18, nei cui confronti sia accertata incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o servizio, che versino in stato di

bisogno e non fruiscono di pensioni o assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza ».

F A B I A N I . Il punto è questo: l'incapacità lavorativa da che cosa si rileva? Dal fatto che l'interessato è sordomuto.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'incapacità lavorativa l'accerta la Commissione. Ecco perchè ci si riferisce, per la composizione, alla Commissione che esegue gli accertamenti per gli invalidi civili; solo che quella Commissione è integrata da un esperto. La Commissione dà un giudizio complessivo sulla invalidità, perchè ci può essere anche un sordomuto capace di lavorare...

F A B I A N I . Ma il sordomuto deve anche essere incapace al lavoro. E un sordomuto può essere anche, ad esempio, un ottimo artigiano. Qui ci si riferisce agli invalidi civili cui sono assimilati i sordomuti. L'invalido civile per avere l'assegno di invalidità deve risultare inabile al lavoro

Con il riferimento contenuto all'articolo 1, quindi, si precisa che il sordomuto, per avere l'assegno, deve avere perduto anche il 70 per cento della capacità lavorativa. Tutto ciò crea una situazione abnorme: se il sordomuto deve essere anche inabile al lavoro, allora mi domando perchè si discute questo disegno di legge, dato che l'invalido civile non è tale, anche se è sordomuto, se non ha perduto il 70 per cento della capacità lavorativa; sarebbe sufficiente la legge per gli invalidi civili ai fini della concessione dell'assegno. Se invece al sordomuto, appunto perchè tale, ove disoccupato, spetta l'assegno, allora capisco l'utilità della normativa in esame.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Cioè, secondo il senatore Fabiani, la valutazione del sordomutismo dovrebbe automaticamente portare alla concessione dell'assegno senza collegamento con l'accertamento della capacità lavorativa.

F A B I A N I . Sia che gli provenga dal proprio lavoro, sia da beni di famiglia, quando c'è un reddito l'assegno non viene concesso; anzi, è detto nel terzo comma dell'articolo 1 che se il sordomuto ha un reddito inferiore alle 12.000 lire, l'assegno gli viene ridotto. Questo vuol dire che se l'invalido lavora non gli viene dato l'assegno perchè un lavoro, per modesto che sia, dà certamente un reddito superiore alle 12.000 lire mensili.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Fabiani, vorrei chiarirle che anch'io interpreto la norma nel senso che la concessione dell'assegno è automatica quando sono accertate l'infermità e lo stato di indigenza.

F A B I A N I . Se si cancella, dagli articoli 3 e 5, il requisito dell'incapacità lavorativa, allora tutto il disegno di legge ha un senso.

G I A N Q U I N T O . L'incapacità si riferisce all'incapacità generica: è chiaro che un sordomuto è genericamente incapace di lavorare.

P R E S I D E N T E . Di fronte a tutte le perplessità che sono affiorate s'impone il rinvio della discussione e la nomina di una sottocommissione che approfondisca lo studio del problema alla luce degli emendamenti proposti — e, in linea di massima, accolti dalla Commissione — valutando, nel contempo, l'opportunità di chiarire le diverse norme nel senso di fugare ogni perplessità o dubbio d'interpretazione.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo credo anch'io.

P R E S I D E N T E . La sottocommissione, peraltro, entro mercoledì prossimo, potrebbe riferire alla Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta. La sottocommissione, che sarà composta dal relatore, senatore Schiavone, dai

senatori Del Nero, Murmura, Fabiani e Vignola e dal sottosegretario Pucci, si riunirà martedì prossimo 5 maggio, alle ore 18.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Felici ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli » (976) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Felici, Simonacci, Iozzelli, Palmitessa e Ciccardini: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M U R M U R A , *relatore*. Sono pienamente favorevole (come ho già detto nel corso della precedente seduta, all'atto di proporre la relativa richiesta di assegnazione in sede deliberante) all'accoglimento del disegno di legge.

Il Consiglio comunale interessato ha espletato la opportuna indagine ed ha approvato i progetti di ripartizione proposti dall'ufficio del Genio civile. Aggiungo che non esistono opposizioni o rilievi di merito, nè dal punto di vista finanziario, nè su altri aspetti giuridici o costituzionali.

Ritengo pertanto di poter proporre l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La frazione di Ladispoli è distaccata dal comune di Cerveteri e costituita in comune

autonomo con la denominazione di Ladispoli.

(È approvato).

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ladispoli fanno parte anche le località di Cerimarina e Palo.

(È approvato).

Art. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cerveteri.

(È approvato).

BARTOLOMEI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri; Cesaroni ed altri; Vassalli e Querci; Mammi; Simonacci: « Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo » (977) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cervone, Pennacchini, Darida; Cesaroni, Pochetti, Cianca; Vas-

salli, Querci; Mammi; Simonacci: « Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MURMURA, *relatore*. Per questo disegno di legge valgono le considerazioni fatte in merito al disegno di legge n. 976 che abbiamo testè approvato.

Sono favorevole al provvedimento e ne chiedo l'approvazione ai colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

(È approvato).

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

(È approvato).

Art. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

(È approvato).

Art. 4.

Neila prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

BARTOLOMEI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Piccinelli: « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermini di Follonica, in provincia di Grosseto » (997) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Piccinelli: « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermini di Follonica, in provincia di Grosseto », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MURMURA, *relatore*. Pur esprimendo parere favorevole alla proposta già approvata dalla Camera dei deputati, debbo far presente che le amministrazioni provin-

ciali di Grosseto e Livorno e comunali di Piombino e Follonica hanno manifestato alcune perplessità circa l'attribuzione al comune di Follonica di una parte del territorio del comune di Piombino. Osservo però che le perplessità manifestate non sembra abbiano un serio fondamento, anche perchè la parte di territorio da attribuirsi a Follonica, secondo la proposta dei Consigli suddetti, sarebbe quella interamente assorbita allo stato attuale dallo sviluppo edilizio, mentre la parte di territorio che dovrebbe invece esserle attribuita secondo la proposta consentirebbe un'ulteriore utilizzazione in quel senso.

Del resto, come è stato ampiamente dimostrato anche in sede di discussione alla Camera, il distacco previsto dal disegno di legge in esame non costituirebbe serio nocumento alla vita del comune di Piombino, mentre consentirebbe ad una parte di territorio interamente dimenticata da quella amministrazione comunale (anche per la sua distanza dal centro abitato) quello sviluppo edilizio e urbanistico che è nei voti di tutti gli abitanti. Di questi sentimenti si è fatta più volte sostenitrice la stessa popolazione interessata, come si evince dai resoconti sommari delle sedute dei Consigli comunali e anche da un *referendum* di capifamiglia i quali, riuniti in assemblea, hanno manifestato il loro favore alla delimitazione proposta dalla Camera.

Con queste precisazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Piccinelli.

FABIANI. Ho qualche dubbio sul disegno di legge.

Il relatore ha detto che i consigli comunali e provinciali interessati hanno manifestato delle perplessità. Ora, penso che sarebbe stato molto opportuno, da parte dei legislatori, recarsi sul luogo per accertare come stanno le cose.

FERRI. Vorrei ricordare che un'analoga proposta di legge fu presentata alla Camera dei deputati nella precedente legislatura e che alcuni membri della Commissione di quel ramo del Parlamento compirono un

sopralluogo nella zona interessata. La proposta decadde poi per la fine della legislatura ed è stata ripresentata all'inizio della presente.

BARTOLOMEI. La proposta tiene conto di una situazione di fatto, perchè Follonica è destinata a svilupparsi (a causa della presenza del vincolo della foresta demaniale) dalla parte verso la quale di fatto si sta espandendo. L'attuale situazione è veramente anacronistica.

FABIANI. La mia perplessità deriva dall'esperienza: conosco molto bene, ad esempio, i rapporti che esistono tra il comune di Empoli e il comune di Vinci. Le frazioni di Sovigliana e Spicchio, pur distando 500 metri dalla sede del comune di Empoli e 12 chilometri dalla sede del comune di Vinci, fanno parte di quest'ultimo comune. La popolazione delle due frazioni ha manifestato anche con molta vivacità il desiderio di far parte del comune di Empoli, per interessi economici e di altro genere. Ma il comune di Vinci si è opposto; e il sindaco (che pure era una grande anima) è morto di crepacuore per le amarezze patite. Ho voluto citare questo esempio — un caso limite — perchè a volte vi sono anche questioni di carattere sentimentale, di prestigio, delle quali bisogna tener conto.

MURMURA, relatore. Vorrei chiarire, perchè ho esaminato il problema, che la delimitazione proposta dai Consigli comunali e provinciali interessati coincide con la attuale utilizzazione edilizia della zona, consentendo solo alcune modeste espansioni urbanistiche ad un comune che è invece in fase di notevole espansione soprattutto per quanto riguarda gli insediamenti turistici.

È questa la ragione per la quale ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La borgata « Lido di Follonica », facente parte del territorio del comune di Piombino, è aggregata al comune di Follonica.

Ai fini dell'aggregazione tale borgata si considera delimitata come segue: ad est ed a nord-est dal confine occidentale del comune di Follonica; a sud dal mare; ad ovest dal fosso di Rio Maggiore per l'intero tratto dallo sbocco al mare alla strada poderal e da essa a Poggio Petraiola.

In conseguenza di detta aggregazione sono modificate correlativamente le circoscrizioni delle province di Grosseto e di Livorno.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, si provvederà alla emanazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

FABIANI. Ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli** » (1128) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f. f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ente Collegi riuniti Principe di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. In assenza del relatore, senatore Signorello, se non si fanno osservazioni, riferirò io stesso, brevemente, sul disegno di legge.

Il provvedimento prevede l'autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 4.500 milioni a favore dell'Ente Collegi riuniti Principe di Napoli per l'eliminazione delle passività consolidate. L'Ente si occupa di assistenza a minori ed inabili e versa in una situazione notevolmente critica.

G I A N Q U I N T O . Vorremmo qualche notizia dettagliata sull'attività di questo Ente.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il Presidente permette, vorrei ricordare che sono stato presente al lungo dibattito svoltosi alla Camera dei deputati sul disegno di legge, prima delle feste natalizie. In quella sede gli onorevoli deputati della parte politica dei senatori Fabiani e Gianquinto, dopo aver manifestato alcune perplessità, si sono dichiarati favorevoli alla proposta.

F A B I A N I . Chiedo un breve rinvio della discussione per poter riflettere sulla materia.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi oppongo, ma faccio osser-

vare che nel corso della lunga ed approfondita discussione svoltasi alla Camera dei deputati la maggiore preoccupazione manifestata è stata questa: il Banco di Napoli, che pur aveva in passato concesso larghe anticipazioni all'Istituto, non poteva concederle oltre; v'era quindi il rischio che gli assistiti non potessero avere più neanche gli alimenti. Approvato il disegno di legge alla Camera, lo stesso Banco di Napoli ha ritenuto di poter ulteriormente concedere anticipazioni. I motivi di urgenza eccezionale sono pertanto cessati; sussiste però la necessità di provvedere al più presto.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Dato che si tratta di acquisire ulteriori elementi di giudizio, penso che la richiesta di rinvio possa essere accolta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI